

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

767/00

LEGGE REGIONALE

Normativa quadro per la determinazione della definitiva destinazione alla Regione e agli Enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione degli articoli 112 e 122 del D.P.R. 616/77, della legge 21.10.78, n. 641, e del personale comunque sottoposto al riordino previsto dal predetto D.P.R. 616

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Legge regionale "Normativa quadro per la determinazione della definitiva destinazione alla Regione e agli Enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione degli articoli 112 e 122 del D.P.R. 616/77, della legge 21/10/78, n. 641, e del personale comunque sottoposto al riordino previsto dal predetto D.P.R. 616".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge :

**Art. 1**

La presente legge indica i criteri e le modalità di utilizzo del personale messo a disposizione della Regione in attuazione degli articoli 112 e 122 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché della legge 23 dicembre 78, n. 833.

**Art. 2**

Il personale di cui all'art.1 viene con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ripartito per la definitiva destinazione tra l'Ente Regione e gli Enti locali.

La ripartizione è effettuata, sentite le organizzazioni degli Enti Locali e le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale, in relazione alla titolarità delle funzioni trasferite ed al piano di riorganizzazione delle stesse sul territorio.

Il personale di cui all'art. 1 che sarà assegnato alla Regione comprenderà un adeguato numero di unità, da destinare ai vari Assessorati competenti, per l'attività di coordinamento e indirizzo programmatico di questi.

**Art. 3**

La Giunta regionale, sulla base del riparto approntato dal Consiglio regionale, previa intesa con gli Enti locali interessati e sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 2, con propria deliberazione provvede alla ripartizione tra gli enti locali del personale ad essi assegnato per l'esercizio delle funzioni e la erogazione dei servizi e delle prestazioni già erogate dagli Enti pubblici soppressi in modo che sia realizzato nel modo migliore e comunque favorito il riequilibrio territoriale dei servizi e delle competenze trasferite.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Art. 4

Con l'assegnazione definitiva del personale agli Enti locali la Regione assicura comunque agli Enti medesimi la provvista dei mezzi finanziari necessari per far fronte alla copertura dei corrispondenti oneri.

Art. 5

Con apposita successiva legge regionale saranno determinate le modalità dell'inquadramento nel ruolo regionale e nei ruoli organici degli enti locali di destinazione del personale rispettivamente assegnato alla Regione e agli Enti locali.

L'inquadramento di cui al comma precedente sarà operato in base ad una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute, le mansioni attribuite con atti formali da parte delle Amministrazioni di provenienza precedentemente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 616, secondo l'ordinamento degli enti di provenienza e le corrispondenti funzioni indicate nella declaratoria dei livelli funzionali del personale regionale e degli enti locali.

Al personale di cui all'art. 1 della presente legge saranno fatte salve le posizioni economiche maturate nel ruolo di provenienza nonché le condizioni di miglior favore.

Art. 6

La legge di cui all'art. 5, dovrà fissare anche la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento del personale sia nel ruolo regionale che nei ruoli organici degli Enti locali di destinazione.

Art. 7

La presente normativa sarà applicata al personale degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione eventualmente riorganizzati ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

Art. 8

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dell'art. 4 della presente legge la Regione provvederà con i finanziamenti di cui agli artt. 120, 121 e 128 del D.P.R. 616/77 e della legge

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

641/78, assegnati alla Regione Puglia.

Gli oneri di cui al comma precedente sono valutati per il periodo 1/1 - 31/12/1980 in lire 2.500.000.000= (lire due miliardicinquecentomilioni), che vanno imputati al cap.00302 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali L.R. n. 18 del 25.3.74 ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 18/7/74 e successive modificazioni" del bilancio 1980.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 18 marzo 1980  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)